



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA**

**Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito "Commissario straordinario", nella persona del dott. Antonio Maruccia, con sede in Via della Mercede, 00187 Roma,**

**E**

**l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito "Invitalia" - con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001 - legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Arcuri**

VISTO l'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 maggio 1965, n.575, recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n.215, recante "Modifica alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 di nomina del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione di beni confiscati alle



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

organizzazioni criminali, organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal comma 220 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO che nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 è stabilito che il Commissario straordinario, per le finalità sopra indicate, debba tra gli altri suoi compiti:

- assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
- assicurare il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
- promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999 che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;

VISTO l'articolo 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che permette alle amministrazioni centrali competenti di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per realizzare interventi riguardanti le aree depresse del Paese;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa";

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto a perseguire le priorità di "favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale; sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali; promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori";

CONSIDERATE le molteplici problematiche connesse alla destinazione e gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, anche in relazione alle disposizioni della predetta legge n. 296 del 2006;

RILEVATA l'esigenza di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati;

RITENUTO necessario costituire, nel contesto amministrativo di riferimento, nuove forme caratterizzate da relazioni istituzionali durature nel tempo e strutturate, secondo logiche di continuità amministrativa, programmazione delle iniziative e coordinamento tra tutti gli organi decisionali interessati;

RITENUTO che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, quali Invitalia, a detto sviluppo socio-economico, nel contesto di una interazione strutturata, risulta il modulo organizzativo più efficiente per elaborare, valutare e rendere operativi articolati progetti territoriali di sviluppo economico;

RITENUTO, altresì, che il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, in primo luogo le aziende, sia un importante strumento di crescita economica, occupazionale e di affermazione della legalità nei territori oppressi dal controllo della criminalità organizzata;

CONSIDERATO che le aziende sequestrate normalmente subiscono un rapido processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica determinato dalle mutate condizioni proprietarie, con effetti negativi anche sotto il profilo occupazionale

RILEVATA quindi la necessità, nei casi di maggiore importanza, di un intervento di analisi e consulenza a supporto della gestione affidata all'amministratore, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e per le situazioni di criticità da essa rappresentate;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

CONSIDERATO che il Commissario straordinario ha già avviato una preventiva attività ricognitiva, in collaborazione con i Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei Tribunali nonché con le Procure della Repubblica e la Direzione nazionale Antimafia, diretta ad acquisire dati obiettivi sullo stato delle aziende sequestrate;

RITENUTO necessario instaurare un proficuo rapporto di collaborazione tra il Commissario straordinario ed Invitalia, finalizzato ad individuare soluzioni gestionali per il mantenimento e la redditività delle aziende sequestrate alla criminalità,

*AA*  
*U*



SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1  
(Premesse)

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2  
(Finalità)

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra il Commissario straordinario ed Invitalia per la proficua gestione dei beni sequestrati, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale.
2. Invitalia, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 ed in coerenza con la propria missione istituzionale, fornisce supporto tecnico al Commissario straordinario secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Operativo di cui all'art. 3.

Articolo 3  
(Comitato Operativo)

1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, è istituito un Comitato Operativo composto da 4 membri, due designati dal Commissario straordinario e due da Invitalia.
2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica per l'intera durata del Protocollo. I suoi membri possono essere sostituiti previa comunicazione all'altra parte.
3. Il Comitato provvede a:
  - a) individuare le modalità di formale coinvolgimento di Invitalia nelle attività di supporto al Commissario straordinario;
  - b) definire le attività di supporto da svolgersi da parte di Invitalia nonché le relative procedure;
  - c) promuovere la sperimentazione delle possibili attività di assistenza tecnica, quale contributo concreto alla definizione di un modello di intervento efficace e replicabile;
  - d) definire le modalità di remunerazione delle attività di supporto;
  - e) provvedere al coordinamento operativo delle attività oggetto della collaborazione definita ai sensi del presente Protocollo.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**Articolo 4**  
**(Durata)**

1. Il presente Protocollo ha una durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata può essere prorogata con l'accordo delle parti da formalizzarsi tramite scambio di lettere.

**Articolo 5**  
**(Efficacia)**

1. Per la sua validità ed efficacia, il presente Protocollo sarà sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

Roma, 21 gennaio 2009

**Il Commissario straordinario del Governo  
per la gestione e la destinazione dei beni  
confiscati ad organizzazioni criminali**

**(dott. Antonio Maruccia)**

**L'Amministratore delegato dell'Agenzia  
nazionale per l'attrazione degli investimenti  
e lo sviluppo d'impresa**

**(dott. Domenico Arcuri)**